

II DIRITTO COME STRUMENTO DELLA CARITÀ PASTORALE DEI PARROCI

Andrea Ripa*

Andrea Ripa: The recent reform of the procedural law desired by Pope Francis, without detracting from its legal rigour, is above all pastoral, because it aims to bring the process instrument closer to the life of God's people, involving also pastors and not just the legal operators. In this new perspective, law is seen as an instrument of pastoral charity of parish priests, aimed at further empowering pastors with regard to the faithful who wish to ascertain the possible nullity of their marriage.

1. Le "radici pastorali" della riforma del processo matrimoniale: una possibile lettura.

Alla vigilia dell'apertura del Giubileo straordinario della Misericordia, l'8 settembre 2015, sono state pubblicate due ormai notissime Lettere *motu proprio*, con le quali Papa Francesco ha inteso procedere a una riforma di uno dei "processi speciali" previsti dal Codice di Diritto Canonico, quello relativo alle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Si tratta del *Mitis Iudex Dominus Iesus* per la Chiesa Latina e del suo corrispettivo per il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, *Mitis et Misericors Iesus*.

Possiamo forse ambientare tale riforma già nello scenario ecclesiale auspicato da Papa Francesco sin dal suo primo documento di ampio respiro, l'esortazione apostolica *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), nella quale, al n. 27, si legge: «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per

*Mons. Andrea Ripa, nato il 5 gennaio 1972, della diocesi di Rimini, è sacerdote dal 2004. Laureato in Lettere Antiche. Dottorato in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense, con una tesi in diritto processuale ("La novità mancata. Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti dal Codice del 1983 alla Dignitas Connubii: il contributo della giurisprudenza rotale"), Avvocato Rotale dal 2013, Giudice e Vicario giudiziale aggiunto al Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio (Bologna). Dal 2013 serve alla Congregazione per il Clero, Roma.

l'evangelizzazione del mondo attuale [...] La riforma delle strutture [...] si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di "uscita"»¹.

Semplificazione e movimento "in uscita" sembrano essere i criteri guida che orientano tale auspicio del Santo Padre, gli stessi che si ritroveranno poi nella riforma realizzata tramite i due suddetti *motu proprio*. Di essa si potrebbe intravedere un ulteriore passaggio, più esplicito, nella *Relatio Synodi* elaborata dai Padri al termine della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi (5-19 ottobre 2014).

In tale documento, ai nn. 48-49², vengono messi direttamente a tema i processi per la dichiarazione di nullità dei matrimoni, in vista dell'utilità pastorale che da una loro riforma i Padri si attendono per i fedeli in situazione cosiddetta "irregolare". È una riflessione che parte dal desiderio non di inventare strumenti nuovi, ma di attualizzare quelli di cui la Chiesa da sempre dispone, per meglio rispondere alle esigenze che l'evangelizzazione pone nel contesto presente.

Nel documento del 2014, quindi,

Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili [...] le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria (n. 48).

Per raggiungere uno scopo di tal genere, una procedura più accessibile e agile, più vicina in ogni senso alla vita dei fedeli, «oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria» occorre «sottolineare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio» (n. 49).

Il tema posto dal Sinodo viene, da lì a qualche mese, raccolto dal Santo Padre, il 23 gennaio 2015, quando ha pronunciato il consueto discorso

¹AAS 105 (2013), 1031.

²See, <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/18/0770/03044.html>, accesso, 2017.

per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario al Collegio del Tribunale Apostolico della Rota Romana. In quell'occasione, parlando della valenza anche pastorale del ministero del Giudice ecclesiastico, Papa Francesco ha ricordato che «*La Chiesa conosce la sofferenza di molti nuclei familiari che si disgregano, lasciando dietro di sé le macerie di relazioni affettive, di progetti, di aspettative comuni*»³ e, quindi, ha esortato i Giudici della Rota «*ad un accresciuto e appassionato impegno nel vostro ministero, posto a tutela dell'unità della giurisprudenza nella Chiesa*»⁴, richiamando, al termine del ragionamento, l'applicazione di quanto contenuto in *Evangelii Gaudium* e nella *Relatio Synodi* del 2014 all'ambito dei processi matrimoniali: «*Anche qui*», ha detto Papa Francesco, «*c'è bisogno di una conversione pastorale delle strutture ecclesiastiche, per offrire l' "opus iustitiae" a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale.*»⁵

Al termine della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-25 ottobre 2015), il numero 82 della *Relatio finalis* presentata al Santo Padre mette in positivo collegamento le istanze emerse nell'Assemblea straordinaria dell'anno precedente con la riforma dei due *motu proprio* pubblicata poco tempo prima.

I recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus», secondo i Padri sinodali, «*hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. [...] L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. [...] Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. MI, Art. 2-3).*»⁶

Il contenuto del n. 82 della *Relatio finalis* è poi stato recepito integralmente al n. 244 dell'Esortazione Apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* (19 marzo 2016), che riporta anche l'esplicita menzione delle nuove procedure introdotte dai due *motu proprio*, come

³AAS 107 (2015), 182.

⁴AAS 107 (2015), 184.

⁵AAS 107 (2015), 184.

⁶See, <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html>, accesso, 2017.

strumento per andare incontro a quei fedeli che dubitano della validità del matrimonio da loro canonicamente contratto⁷.

Di poco precedente ad *Amoris laetitia*, del gennaio 2016, è la pubblicazione da parte del Tribunale Apostolico della Rota Romana del “Sussidio applicativo del Motu pr. *Mitis Iudex Dominus Iesus*”, che si offre come un prontuario e una guida per l’attuazione della riforma, difendendone lo spirito e le sottolineature essenziali, e menzionando esplicitamente i Parroci e il loro ruolo⁸.

Dal momento che nei due *motu proprio* le “Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale” sono le medesime, tale Sussidio può essere utilmente riferito anche alla realtà delle Chiese Orientali. Esso, quindi rifacendosi al summenzionato n. 82 della *Relatio finalis* del 2015, intende coinvolgere direttamente anche i Parroci all’interno della nuova riforma, in virtù della loro “sollecitudine pastorale” «verso i fedeli che dopo il fallimento del proprio matrimonio si interrogano sull’esistenza o meno del loro vincolo coniugale» (Sussidio, p. 14).

In modo particolare, il Sussidio evidenzia un ambito di specifico impegno per i Parroci nel contesto della riforma del processo matrimoniale, quello dell’ “indagine pastorale”, previa all’avvio del processo: «Nell’ambito della pastorale matrimoniale il Vescovo affiderà a persone idonee, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche, (in primo luogo il Parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze; altri chierici, consacrati o laici) l’indagine pregiudiziale» (Sussidio, p. 14).

Il percorso sin qui delineato ha lo scopo di tentare di mettere in evidenza le radici pastorali della riforma del processo matrimoniale, che, pure, in sé, è e resta un documento di natura giuridica e tecnica; tali radici poi nascono dal seme di rinnovamento pastorale e di attenzione alle “periferie” di ogni tipo, da sempre portato avanti da Papa Francesco. E per la vita delle comunità cristiane, forse in troppi casi, le situazioni cosiddette “irregolari” sono state considerate periferie quasi irraggiungibili e lo strumento del processo per la

⁷Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* (19 marzo 2016), n. 244, (Città Vaticana: Libreria Editrice Vaticana, 2016).

⁸Tribunale Apostolico della Rota Romana, Sussidio applicativo del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*: <http://www.rotaromana.va/content/dam/rotaromana/documenti/Sussidio/Sussidio%20Mitis%20Iudex%20Dominus%20TA.pdf>

dichiarazione di nullità matrimoniale, un castello dalle mura altissime, dove solo pochi fortunati, o privilegiati, potevano penetrare.

Oggi siamo di fronte a una riforma ecclesiale di segno diverso rispetto al passato, una riforma che intende rivolgersi non solo agli operatori del diritto e agli "addetti ai lavori" - destinatari "naturali" di provvedimenti di tale genere, ma anche - e in misura importante - ai Parroci⁹. Si tratta di un contesto in cui sono messi in evidenza tanto la valenza pastorale del ministero "giuridico" dei Giudici - si pensi alla già ricordata Allocuzione rivolta alla Rota nel 2015 da Papa Francesco - quanto la rilevanza giuridica dell'attività pastorale dei Parroci, che può essere considerato uno degli elementi di maggiore interesse per la vita e il ministero dei presbiteri, nonché per la formazione dei futuri chierici.

Alla luce delle premesse così poste e dell'orizzonte di rinnovamento pastorale delle strutture ecclesiastiche, auspicato da Papa Francesco e attualizzato dalla riforma del processo matrimoniale, possiamo ora passare a considerare il ruolo attivo che i Parroci sono chiamati ad avere nell'attuazione di tale riforma, nonché ad esporre qualche considerazione circa la formazione dei sacerdoti, iniziale e permanente, che potrebbe costituire un utile supporto in vista di quanto il Santo Padre propone alla Chiesa anche attraverso i due *motu proprio*.

2. L'indagine pregiudiziale o pastorale.

Prima della riforma introdotta dai due *motu proprio*, il can. 1362 del CIC prevedeva che «*il Giudice prima di accettare la causa e ogni qualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale*».

Si trattava di una norma ispirata alla sensibilità pastorale che naturalmente accompagna ogni processo canonico, la quale, tuttavia, si scontrava con una realtà che la rendeva - di fatto - inapplicabile. Infatti, al Tribunale la causa, cioè il libello introduttorio, veniva presentato spesso dal Patrono di una o di entrambe le parti, e consegnato al personale della Cancelleria. Quindi lo spazio di contatto

⁹Per una visione d'insieme, cf. ad esempio AA.VV., *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio 'Mitis Iudex Dominus Iesus'*, a cura di E.B.O. Okonkwo e A. Recchia, (Rome: Urbaniana University Press, 2016).

e di possibile interazione tra Giudice e coniugi nella fase previa all'introduzione della causa, e in vista di essa o di una auspicabile riconciliazione, era assai limitato, per non dire assente; a ciò va poi aggiunto che, in non pochi casi, al momento dell'avvio del processo canonico i coniugi si erano già separati – e magari anche civilmente divorziati e risposati – già da vari anni.

In tal modo, si potrebbe dire, lo slancio pastorale del diritto della Chiesa restava senza esito, a causa del ritardo con cui veniva messo in atto, e al Giudice, nella quasi totalità dei casi, non restava altro che accettare una situazione nella quale lo stato di separazione tra i coniugi era ormai irreversibile.

Con tale sistema al Parroco restava la possibilità di favorire la riconciliazione tra i coniugi, qualora fosse stato coinvolto da loro al momento della crisi, ma assai ridotto si rivelava il margine per un intervento, al fine di favorire l'avvio del processo di nullità, di fronte a rotture ormai definitive.

Con la riforma del *Mitis et Misericors* e con il nuovo can. 1361 da esso introdotto, più realisticamente, il Giudice prima di accettare la causa deve accertarsi che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito e non vi siano più speranze di conciliazione; si tratta spesso di una semplice presa d'atto, di fronte a situazioni chiare e definitive. E già questa sottolineatura – di per sé – potrebbe essere considerata uno sviluppo normativo positivo, nell'orizzonte della concretezza e della pastoraltà del disposto legislativo.

Ma sono gli articoli 2-4 delle nuove “Regole procedurali” a introdurre una “indagine pregiudiziale o pastorale”, la quale preceda l'avvio del processo, cioè della trattazione giudiziale della causa.

Tale indagine avviene «*nelle strutture parrocchiali o eparchiali*», le quali hanno un fondamentale compito di accoglienza verso «*i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo*» (art. 2)¹⁰. Si tratta quindi di un “ramo” della «*pastorale matrimoniale eparchiale unitaria*» (art. 2).

Tra gli operatori – dotati di competenze non esclusivamente giuridico-canoniche (art. 3)¹¹ – viene menzionato in primo luogo il Parroco, quello proprio del coniuge, o dei coniugi interessati, o colui che li ha

¹⁰AAS 107 (2015), 954.

¹¹AAS 107 (2015), 955.

preparati alla celebrazione delle nozze. Compito di tale indagine poi è raccogliere gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa (art. 4).¹²

In questo modo, attraverso il ministero e l'azione del Parroco, viene – per così dire – colmato il divario spesso esistito tra vita quotidiana dei fedeli e il Tribunale Ecclesiastico, percepito facilmente come entità "astratta" e lontana, e non come luogo ecclesiale nel quale trovare risposte concrete, aiuto e sostegno in vista di una rinnovata e rafforzata appartenenza alla Chiesa.

All'interno dei summenzionati articoli 2-4 delle Regole procedurali è contenuto un intenso programma ministeriale per i Parroci, ai quali la riforma del *Mitis et Misericors* chiede un generoso impegno per farsi prossimi in modo particolare a quei membri "feriti" delle loro comunità, che sono di frequente i divorziati risposati civilmente.

Al Parroco spetta in primo luogo un ministero di ascolto e di accoglienza, facendosi trovare da chi lo cerca e prendendo di propria volontà l'iniziativa di farsi prossimo a coloro di cui è venuto a conoscere la condizione di divorziati risposati. La si potrebbe considerare una applicazione del can. 289, § 3, secondo cui, «*Nell'adempire la funzione di governare il parroco procuri anzitutto di conoscere il proprio gregge*», presentando di seguito esempi concreti di tale conoscenza e vicinanza.

Come è proprio del suo ministero, in relazione al tema del processo matrimoniale, inoltre, il Parroco è chiamato a prendersi speciale cura delle situazioni matrimoniali cosiddette irregolari o quelle di coloro che, per le ragioni più diverse, sono giunti a dubitare della validità del proprio matrimonio, pur non essendo separati o divorziati.

In questa fase al Parroco e al suo "aiuto" pastorale è affidato il discernimento sulla via verso la quale indirizzare il dialogo con le persone coinvolte: la via della riconciliazione, idealmente sempre la prima da sperimentare, oppure, in seconda battuta, quella verso il processo di nullità matrimoniale, gettando – per così dire – un ponte tra le persone e il Tribunale Ecclesiastico.

Tale ministero di accoglienza è anche un ministero di discernimento, considerato che il Parroco è e rimane un pastore, che aiuta i fedeli a fare verità sulla loro vita alla luce di Cristo e del Suo Vangelo; non è un

¹²AAS 107 (2015), 955.

“procacciatore” di cause ad ogni costo, anche a scapito della verità, né, al contrario, un “antigiuridista” pregiudiziale, scettico circa la possibilità che ai fedeli giungano risposte e soluzioni concrete dall’applicazione del diritto.

Il discernimento così richiesto si attua attraverso le competenze giuridico-canoniche - relative al diritto matrimoniale e al diritto processuale - e quelle di altro tipo, legate al normale esercizio del ministero da parte dei Parroci (spirituali, psicologiche, etc.), unitamente alla loro specifica carità pastorale, che li porta all’empatia con le persone.

Con il parlare di competenze giuridico-canoniche non si intende fare dei Parroci una “alternativa” ai Giudici o un loro surrogato, o, in certo modo anticipare il processo stesso; è un ministero differente e l’indagine loro affidata è appunto pregiudiziale e pastorale. Ad esempio, ai fini dell’orientamento da offrire circa l’eventuale introduzione della causa, il Parroco dovrà innanzitutto sapere a quale Tribunale indirizzare i fedeli e conoscere la differenza tra un matrimonio valido, ma fallito, e uno fallito perché nullo. Non è un gioco di parole, ma il punto di arrivo al quale il discernimento del Parroco potrà condurlo, dopo aver ascoltato le persone e aver condiviso una parte della loro esperienza di vita.

In tal senso, il pastore non potrà essere privo di quegli elementi minimi di diritto matrimoniale canonico, che lo possano orientare - per sommi capi - nel “mondo” delle simulazioni e delle incapacità, delle forme di errore o di condizione. Ma soprattutto dovrà aiutare le persone a non dedicare l’attenzione principale alle ragioni che hanno condotto al fallimento del matrimonio o alla sua crisi, ma piuttosto al tempo del fidanzamento e della decisione di arrivare alle nozze, anche se ormai lontani nel tempo. Lì risiedono infatti le ragioni di una eventuale nullità e, quindi, lì è il cuore del discernimento e dell’indagine pregiudiziale.

Un ultimo pensiero su questa fase pregiudiziale; non in tutte le situazioni che il Parroco avrà incontrato e accompagnato sarà possibile avviare il processo - ordinario o *breviore* - per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Tuttavia, l’indagine pregiudiziale potrà sempre essere per le persone coinvolte, occasione per un nuovo avvicinamento alla Chiesa e da parte della Chiesa, e l’inizio di una nuova fase di appartenenza alla comunità cristiana, come ricorda il n. 243 di *Amoris laetitia*: «Ai divorziati che vivono una nuova unione, è

importante far sentire che sono parte della Chiesa, che "non sono scomunicati" e non sono trattati come tali, perché formano sempre la comunione ecclesiale. Queste situazioni esigono un attento discernimento e un accompagnamento di grande rispetto, [...] e promovendo la loro partecipazione alla vita della comunità»¹³.

3. I "testi di credibilità" del can. 1364, § 1.

Secondo il *Mitis et Misericors*, il nuovo can. 1364, § 1 recita: «*Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal Giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino*»¹⁴.

Tale testo è il punto di arrivo di un cammino- non sempre lineare - all'interno del Diritto Canonico (si veda, ad esempio, il Codice di Diritto Canonico della Chiesa Latina del 1917) lungo il quale la Chiesa ha riconosciuto un valore crescente a quanto le persone dichiarano sulla propria vita e sulle proprie vicende matrimoniali nel corso del processo. Il canone attuale segna il punto massimo di tale disposizione positiva verso la coscienza dei fedeli e la loro capacità di esporre i fatti secondo verità.

Per inciso, giova ricordare che la formulazione attuale del can. 1364, § 1 si inserisce in tal senso in quella visione della disciplina della Chiesa, chiamata anche a offrire «*nuove vie per dimostrare la nullità della precedente unione, allo scopo di escludere per quanto possibile ogni divario tra la verità verificabile nel processo e la verità oggettiva conosciuta dalla retta coscienza*», come auspicò già nel 1994 la Congregazione per la Dottrina della Fede (*Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati*, 14 settembre 1994)¹⁵, facendo esplicito riferimento al valore delle dichiarazioni delle parti e dei testi di credibilità (cann. 1217 § 2 e 1365 CCEO).

Infatti, un sostegno è richiesto perché la forza delle parole delle parti sia confermata autorevolmente dalla comunità cristiana, attraverso i "testi di credibilità". Essi sono chiamati a testimoniare non tanto sulle vicende del fidanzamento e del matrimonio, che spesso non conoscono nei dettagli, soprattutto quando oggetto della richiesta di nullità siano situazioni intime o anche scabrose. Il teste di credibilità è colui che

¹³*Amoris laetitia* (19 marzo 2016), n. 243.

¹⁴AAS 107 (2015), 950.

¹⁵AAS 86 (1994), 978.

conosce la persona che partecipa al processo, ne ha sperimentato in generale, nel corso del tempo, la sincerità e la retta coscienza e può testimoniare su tali aspetti.

Riterrei che si possa pensare che con la riforma del *Mitis et Misericors* siano crescenti il ruolo e l'importanza del summenzionato tipo di testi, e che proprio i Parroci in non pochi casi potranno essere chiamati a rilasciare deposizioni sulla "credibilità" della persona che richiede la dichiarazione di nullità.

Spesso, infatti, il Parroco non è al corrente di particolari della vita dei fidanzati o di elementi relativi ai motivi che hanno portato alla decisione per le nozze, dai quali si potrebbe desumere la nullità del consenso espresso; o, in altri casi, le conoscenze sono state acquisite dal Parroco in occasione del sacramento della Riconciliazione e perciò protette da sigillo inviolabile. In questo modo, mi pare che si possa dire che sovente, quando un Parroco è chiamato come teste nei processi matrimoniali, la sua deposizione è scarna di fatti o, necessariamente, si trova a dover restare sulla superficie di quelli esposti.

Viceversa, risulta più facile che il Parroco possa conoscere - magari dall'infanzia - uno o entrambi i coniugi e le loro famiglie e, di conseguenza, possa portare nel processo non tanto elementi giuridici in relazione a un capo di nullità o un altro, ma frammenti della vita stessa delle persone, dai quali poter dichiarare in buona coscienza che la persona, conosciuta, è abitualmente credibile e può esser considerata tale anche nel processo.

Per altro, partecipare al processo come "teste di credibilità" offre al Parroco una via d'uscita dalla situazione incresciosa di dover manifestare dettagli non positivi sulla vita di qualcuno o di avere l'apparenza di sostenere un coniuge piuttosto che l'altro. Se invece gli è richiesto solo di esprimersi sulla credibilità di una persona, il Parroco non dovrà temere di rivelare anche semplici confidenze, né di poter offendere qualcuno con le sue parole.

Quello del "teste di credibilità", perciò, è un ruolo nel processo da non sottovalutare per i Parroci, perché l'importanza di tale tipo di testi parrebbe accresciuta dal *Mitis et Misericors* e perché la miglior preparazione per questo tipo di testimonianza è il rapporto di vicinanza e di conoscenza dei loro fedeli, che abitualmente vivono. In ogni caso, al fine di non presentare tale tipo di testimonianze in maniera superficiale o meramente formale, il Parroco potrà

previamente, se occorre, raccogliere informazioni utili presso la sua comunità o da persone che sa essere bene informate.

4. Le opportunità offerte dal can. 1364, §2.

Il § 2 del summenzionato can. 1364¹⁶ parrebbe presentare un'ulteriore possibilità di contributo dei Parroci alle cause di nullità; in esse, infatti, tra l'altro la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono.

Riterrei interessante quest'ultimo inciso, perché esso parrebbe mostrare la naturale flessibilità del Diritto Canonico, il quale, senza divenire arbitrario, lascia a chi lo deve applicare margini di adattamento alla situazione concreta. In questo caso, al Giudice è affidata la valutazione circa fatti o persone che, anche da soli, possano far considerare chiarita una vicenda.

Si potrebbe dire che, mentre nel caso del §1 del can. 1364 è rilevante dimostrare la credibilità del coniuge o dei coniugi, nella fattispecie prevista dal §2, in certo modo, è determinante la credibilità che per peculiari ragioni viene riconosciuta a un teste, che può essere anche il Parroco.

Non è una norma applicabile rigidamente, tramite automatismi, e lascia una porta costantemente aperta, attraverso la quale il Giudice può invitare il Parroco a partecipare al processo con un ruolo anche determinante.

5. Cenni sulla formazione.

Il n. 174 della *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, promulgata l'8 dicembre 2016 dalla Congregazione per il Clero¹⁷, accolta anche dalla Congregazione per le Chiese Orientali, ha sottolineato l'importanza dello studio del Diritto Canonico nella formazione iniziale e permanente dei sacerdoti, affinché essi «*possano divenire consapevoli che, specialmente nell'ambito della pastorale familiare, tante problematiche o "ferite" possano trovare una medicina negli strumenti offerti dal Diritto della Chiesa*». Lo spunto recente e concreto al quale ricondurre tale affermazione di principio è stata proprio la riforma del processo matrimoniale, in ragione delle implicazioni esposte sopra e

¹⁶AAS 107 (2015), 950.

¹⁷*Osservatore Romano*, 8 Dicembre 2016: See, <http://www.osservatoreromano.va/vaticanresources/files/46a99be28dbb874be9aeeffcf3aacb8.pdf>

del ruolo complessivo dei due *motu proprio* all'interno della ordinaria pastorale familiare.

Alla Congregazione per il Clero è parso essenziale porre lo studio del Diritto Canonico nell'orizzonte pastorale che più gli appartiene, non come "dogana" da imporre ai fedeli - come ha ricordato in varie occasioni Papa Francesco - ma come strumento di evangelizzazione per raggiungere un numero sempre maggiore di persone.

Rimando alla lettura della *Ratio fundamentalis* quanto attiene alla formazione iniziale in ambito giuridico e si possono richiamare qui alcuni brevi cenni alla formazione permanente, quella che riguarda i parroci e i presbiteri tutti.

In primo luogo occorre conoscenza reciproca e fiducia tra Parroci e Giudici, all'insegna di una reciprocità di relazioni che consenta agli uni di avere qualcuno conosciuto a cui rivolgersi, dopo aver individuato indizi di eventuale nullità nelle vicende matrimoniali conosciute, e agli altri di accogliere per il debito esame le valutazioni pastorali dei Parroci e anche di chiamarli senza remore a partecipare in vario modo al processo.

Ai parroci poi si richiede la disponibilità a compiere quella raccolta di informazioni "sul campo" e quel discernimento pastorale che sono proposti nell'indagine pregiudiziale. A tale fine dovrà essere compito dei Sinodi dei Vescovi, o delle singole Chiese particolari, proporre corsi basici circa il diritto matrimoniale, al fine di offrire ai Parroci i primi rudimenti di un "pronto soccorso spirituale" per discernere le situazioni cosiddette "irregolari" e orientarsi in esse.

In tal senso, i Tribunali locali, per iniziativa dei Vescovi, potrebbero forse aggiungere al loro servizio ecclesiale anche l'aspetto della formazione permanente offerta ai Parroci riguardo al diritto matrimoniale. Ritengo che oggi non ci si possa esimere da una formazione di tal genere, in ragione del numero consistente di fedeli sui quali può avere riflessi positivi.

Nel quadro di tale formazione, per altro, sarebbe forse di aiuto ai Parroci che venisse realizzato un "Compendio" giuridico-pastorale, contenente le norme essenziali di diritto matrimoniale, con alcune esemplificazioni pratiche, nonché alcune nozioni sulla struttura del processo, ordinario e *breuiore*, perché i Parroci possano esporre ai fedeli le parti essenziali di esso - almeno sommariamente - in vista della

presentazione del libello e li accompagnino così con consapevolezza lungo il cammino intrapreso.

Infine, i Parroci sono chiamati a offrire la loro disponibilità a partecipare al processo, senza reticenze o malintesi "pudori", come testi "ordinari", quando ciò sia realisticamente utile, o, forse più facilmente, come "testi di credibilità", o anche nelle altre possibili modalità richieste dal Giudice.

Conclusioni.

In sintesi, la recente riforma del processo matrimoniale voluta e promossa da Papa Francesco hanno ha offerto spunti utili anche a coloro che non sono direttamente operatori del Diritto; il tema trattato nel presente studio riguarda infatti la formazione iniziale e permanente dei sacerdoti e, in modo ancora più specifico, tocca il ministero dei Parroci e li invita a una vicinanza sempre più generosa e "creativa" verso i fedeli loro affidati.

Sulla vicinanza come condizione basilare del ministero sembra appropriato richiamare le parole pronunciate da Papa Francesco ad Assisi (4 ottobre 2013):

«Quando io penso a questi parroci che conoscevano il nome delle persone della parrocchia, che andavano a trovarli; anche come uno mi diceva: "Io conosco il nome del cane di ogni famiglia". Che cosa c'è di più bello? Lo ripeto spesso: camminare con il nostro popolo, a volte davanti, a volte in mezzo e a volte dietro: davanti, per guidare la comunità; in mezzo, per incoraggiarla e sostenerla; dietro, per tenerla unita perché nessuno rimanga troppo indietro»¹⁸.

La vicinanza al popolo di Dio e l'amore per esso possono essere considerati la chiave del ministero dei Parroci, primo strumento della loro formazione permanente e occasione di far giungere ai fedeli, in ogni modo, l'amore misericordioso di Dio.

¹⁸ https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/october/documents/papa-francesco_20131004_clero-assisi.html, accesso, 2017.

